

ASSOCIAZIONE NAIMA

Iscritta alla Anagrafe delle ONLUS



VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI ASSOCIATI

Per modifiche Statutarie adeguamento disposizioni D.Lgs. 117/2017 - Codice Del Terzo Settore

Il giorno 11 del mese di Novembre dell'anno 2025, in Caltagirone, in Via San Giovanni Bosco 41, si è riunita, su proposta del Consiglio Direttivo, l'Assemblea Straordinaria degli Associati, con il seguente ordine del giorno:

- *Modifiche Statutarie: adeguamento dello Statuto alle disposizioni di cui al D.Lgs. 117/2017 (Codice Del Terzo Settore) per iscrizione RUNTS e modifica sede*

Alle ore 20:00, in prima convocazione, essendo presenti sette su nove degli associati (equivalente al 78% degli aventi diritto a voto), il Presidente dichiara validamente costituita l'Assemblea straordinaria degli Associati.

Con il consenso unanime degli intervenuti il Presidente, Sig.ra Francesca Sinatra, assume la presidenza dell'Assemblea e chiama il Sig. Marco Paolo Verona a svolgere le funzioni di Segretario. Dopo aver illustrato come si svolgeranno i lavori assembleari, passa alla discussione dell'unico punto posto all'ordine del giorno.

Il Presidente introduce il punto all'ordine del giorno illustrando all'Assemblea le motivazioni alla base della proposta di modifica dello Statuto dell'Associazione NAIMA.

L'Associazione NAIMA, costituita in data 16 giugno 2016, è iscritta all'Anagrafe delle ONLUS (Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale) dal medesimo anno. Tuttavia, a seguito dell'entrata in vigore della Riforma del Terzo Settore, che prevede la soppressione dell'Anagrafe delle ONLUS, si rende necessario procedere all'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) entro il 31 marzo 2026.

A tal fine, lo Statuto deve essere adeguato alle disposizioni previste dal D.Lgs. 117/2017 – Codice del Terzo Settore con particolare riferimento agli articoli relativi alla denominazione, alle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nonché alle modalità di funzionamento e trasparenza.

Contestualmente, al fine di garantire una più efficiente organizzazione e una migliore operatività dell'Associazione, si propone altresì di modificare la sede legale, trasferendola da Milano a Caltagirone.

Dopo ampia discussione, l'Assemblea, visto quanto esposto dal Presidente, preso atto della necessità di adeguamento statutario ai fini dell'iscrizione al RUNTS, delibera all'unanimità:

- di approvare le modifiche statutarie necessarie per l'adeguamento al D.Lgs. 117/2017 – Codice del Terzo Settore;
- di approvare il trasferimento della sede legale dell'Associazione da Milano a Caltagirone;
- di conferire al Presidente ogni facoltà necessaria per porre in essere gli adempimenti connessi e conseguenti alla presente deliberazione.

Non essendovi comunicazione né altri punti all'ordine del giorno, alle ore 21:00, il Presidente dichiara chiusi i lavori dell'Assemblea Straordinaria degli Associati.

Il presente verbale è composto da 1 pagina e da 1 allegato, che forma parte integrante e sostanziale dello stesso verbale.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

(Francesca Sinatra)

IL SEGRETARIO

(Marco Paolo Verona)



12/11/25
580 3
82252



**Agenzia
Entrate**

Direzione Provinciale di Catania
Ufficio Territoriale di Caltagirone
Dott. Roberto Amato (*)

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
(Santo Giampa)

[Handwritten signature]

Ufficio Territoriale
della Entrate - Direzione

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE NAIMA - E.T.S.

(Statuto modificato per adeguamento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 117/ 2017 - Codice Del Terzo Settore)

Capo I.

(Costituzione, Denominazione, Sede e Durata)

1. Costituzione e Denominazione

E' costituita, senza scopo di lucro ed esclusivamente con finalità solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione denominata Naima - E.T.S..

L'Associazione Naima E.T.S., più avanti indicata per brevità Associazione, costituita ai sensi del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n.460, è regolata dagli artt.36 e seguenti del Codice Civile, dalla normativa di settore e dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 117/2017 - Codice Del Terzo Settore. L'uso della locuzione "Ente del Terzo Settore" o dell'acronimo "E.T.S." nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico avverrà solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore - RUNTS.

2. Sede

L'Associazione ha sede in Caltagirone, Via San Giovanni Bosco n. 41. Le variazioni di sede nello stesso Comune non costituiscono modifica statutaria.

L'Associazione può operare sia in Italia che all'estero e può istituire e sopprimere sedi operative, sedi secondarie, sezioni staccate, rappresentanze, uffici ed ogni altro genere di unità locale consentita dalle leggi vigenti sia in Italia che all'estero.

3. Durata

L'Associazione ha durata illimitata.

Capo II.

(Scopi - Valori - Attività)

4. Scopi

L'Associazione non ha finalità di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche, umanitarie e di utilità sociale.

Essa opera per contribuire, in Italia e all'estero, alla costruzione di una società più giusta, equa e solidale, nella quale ogni persona possa esercitare pienamente i propri diritti fondamentali. Promuove la partecipazione attiva delle persone e delle comunità, favorendo la tutela dei diritti, l'inclusione sociale e il sostegno a coloro che vivono situazioni di povertà, disagio o marginalità o sono colpiti da calamità naturali.

A tal fine, l'Associazione realizza attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, anche mediante iniziative di solidarietà e cooperazione a livello locale, nazionale e internazionale.

5. Valori

L'Associazione fonda la propria azione sui valori della solidarietà e della fratellanza tra i popoli, impegnandosi per la prevenzione e l'attenuazione della sofferenza umana e per il riconoscimento dei diritti fondamentali e della dignità di ogni essere umano senza alcuna discriminazione razziale, etnica, religiosa, di sesso, di età, di nazionalità o di appartenenza politica.

L'Associazione, opera nel pieno rispetto della libertà e dignità di tutti gli associati; riconosce il valore sociale dell'associazionismo ed ispira il suo ordinamento interno ai principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, garantendo sempre il principio di elettività a tutte le sue cariche associative.

L'Associazione è laica, apartitica e aconfessionale e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, onestà e trasparenza, uguaglianza e giustizia, solidarietà, della partecipazione sociale e sulla attività di volontariato.

6. Attività

L'Associazione, per il raggiungimento delle proprie finalità, può svolgere le seguenti attività di interesse generale previste dall'art.5 del D.Lgs. 117/17:

- lett.a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;



- lett.d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- lett.e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- lett.i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs.117/17;
- lett.l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- lett.n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- lett.o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- lett.r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- lett.u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del D.Lgs.117/17;
- lett.v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- lett.w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs.117/17, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

L'Associazione potrà inoltre esercitare attività diverse da quelle di interesse generale di cui al presente articolo, a condizione che queste diverse attività siano secondarie e strumentali rispetto alle suddette attività di interesse generale secondo i criteri e i limiti definiti dal Decreto Ministeriale di cui all'art. 6 del D.Lgs. 3.7.2017 n. 117.

Al fine di svolgere le attività di interesse generale e diverse sopra esposte, l'Associazione potrà porre in essere, in via strumentale, le seguenti attività operative:

- Promuovere l'Associazione, sia in Italia sia all'estero, allo scopo di procurare contributi per mezzo di donazioni, sottoscrizioni, lasciti o attraverso qualsiasi altro mezzo, e finanziare e sviluppare attività in tutte le aree e settore di interesse generale di cui al presente articolo;
- Scrivere, stampare, pubblicare, emettere e fare circolare qualsiasi documento, periodico, libro, giornale, trasmissione, film, opuscolo, manifesto e usare altro mezzo di informazione, sempre nei limiti delle attività di interesse generale della Associazione;
- Prendere qualsiasi impegno di carattere fiduciario, sociale e caritatevole nei limiti consentiti dalla Legge;
- Costituire o partecipare alla costituzione o sovvenzionare qualsiasi ente o società del terzo settore, associazione, istituzione o fondazione con uno scopo analogo o strumentale a perseguire quello della Associazione;
- Promuovere, organizzare, partecipare alla promozione e all'organizzazione di conferenze, corsi, mostre, riunioni, esibizioni ed ogni altro evento che possa contribuire al perseguimento delle attività di interesse generale della Associazione;



- Negoziare, stipulare e dare esecuzione a qualsiasi tipo di accordo con enti e società del terzo settore, associazioni, istituzioni, persone giuridiche o fisiche, società al fine di realizzare o contribuire alla realizzazione delle attività di interesse generale della Associazione;
- Comprare, prendere in locazione o in permuta, noleggiare o acquistare qualsiasi altro diritto reale o personale su beni mobili od immobili, che siano considerati necessari per le attività di interesse generale della Associazione;
- Co-progettare e co-programmare con enti pubblici (ai sensi dell'art.55 del D.Lgs. 117/17) e svolgere attività e servizi di interesse generale compatibili con gli scopi dalla Associazione;
- Realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017;
- Altre attività operative effettuabili in conformità con le attività di interesse generale e con le attività diverse.

Capo III.

(Associati - criteri per ammissione ed esclusione, loro diritti e obblighi)

7. Associati

Possono essere associati tutti coloro che, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee, religione e condizione economica, condividendone i valori, lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto. Le cariche associative sono elettive e tutti gli Associati possono essere soggetti titolari dei diritti di elettorato attivo e passivo.

L'Associazione, nello svolgimento delle proprie attività istituzionali, può avvalersi di volontari ai sensi e per gli effetti degli artt. 17, 18 e 19 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii..

L'Associato volontario svolge la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. La qualità di Associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. L'attività dell'Associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli Associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione e comunque nel rispetto dei limiti di cui al Lgs. 117/2017.

8. Ammissione di nuovi associati

Sono Associati dell'Associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano a realizzare le attività di interesse generale.

Il numero degli Associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se il numero degli Associati dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ed integrarne il numero entro un anno.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli Associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione.

Il provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 60 giorni dalla data della deliberazione. Avverso al provvedimento l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento. L'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

L'ammissione ad Associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di Associati temporanei. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.



9. Diritti ed obblighi degli associati

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli Associati.

Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli Associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Gli associati dell'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione controllandone l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese preventivamente autorizzate, effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle Assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali e i libri sociali;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno un mese nel libro degli Associati. Ciascun Associato ha diritto ad un voto più eventuali deleghe come regolamentate dal presente Statuto;

e il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e il Regolamento interno;
- denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del Terzo Settore;
- adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nei rapporti tra gli Associati e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito dal Consiglio Direttivo.

10. Scioglimento del rapporto associativo

La qualità di Associato si perde per:

- a) recesso volontario. Ogni Associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
- b) mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 9 mesi dall'inizio dell'esercizio sociale. L'Associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.7 del presente Statuto;
- c) per morte;
- d) per esclusione: l'Associato può essere escluso per comportamento contrastante con gli scopi associativi, per violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali o per aver arrecato all'Associazione gravi danni materiali o morali.

Il provvedimento di esclusione, deliberato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'Associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento. L'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'Associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli potrà comunque partecipare alle riunioni assembleari senza diritto di voto.

L'Associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né alcun altro diritto sul patrimonio dell'Associazione. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

Capo IV. (Organi sociali)

11. Organi sociali

Sono organi sociali dell'Associazione:

- a. l'Assemblea degli Associati



- b. Il Consiglio Direttivo
- c. Il Presidente.
- d. Organi eventuali
 - Collegio dei Probiviri (eventuale, da attivare se previsto nel Regolamento Interno)
 - Organo di Controllo (eventuale, da attivare solo nei casi previsti dalla Legge)
 - Organo di Revisione (eventuale, da attivare solo nei casi previsti dalla Legge).

12. L'Assemblea degli Associati

12.1 (Composizione)

L'Assemblea è composta dagli iscritti nel Libro degli Associati, in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. L'Assemblea è l'organo sovrano.

Ciascun Associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro Associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun Associato può rappresentare sino ad un massimo di due Associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da persona nominata a Presidente dai convenuti all'Assemblea stessa.

L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, e-mail o altro messaggio elettronico similare spedito/divulgato al recapito risultante dal libro degli Associati e mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il 50% del Consiglio Direttivo lo ritiene necessario. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti gli associati. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

12.2 (Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea deve:

- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- nominare e revocare i componenti del Consiglio Direttivo e dell'eventuale Collegio dei Probiviri;
- approvare il bilancio di esercizio e il bilancio sociale qualora previsto;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo e del Presidente e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sulle modifiche dello Statuto;
- approvare il Regolamento Interno predisposto dal Consiglio Direttivo;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

12.3 (Validità dell'Assemblea)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega. Gli Associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri Associati, conferendo delega scritta. Ciascun Associato è portatore di un numero massimo di due deleghe.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'Associato che lo esercita. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto. L'Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza della metà più uno degli Associati e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4



degli Associati (maggioranza inderogabile), anche per l'Assemblea straordinaria, la seconda convocazione non può derogare le maggioranze previste per la prima. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o da un suo delegato.

12.4 (Verbalizzazione)

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal Presidente. Ogni Associato ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

13. Il Consiglio Direttivo

13.1 (Composizione)

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di 3 o 5 membri definiti nel numero dall'Assemblea ed eletti dalla stessa tra i propri Associati.

Dura in carica per 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti al massimo per 4 mandati. Si applica l'articolo 2382 del Codice Civile. Al conflitto di interessi dei membri si applica l'articolo 2475-ter del Codice Civile.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sia presente la maggioranza dei componenti, e nel caso fosse costituito da 3 membri quando essi sono tutti presenti. Delibera a maggioranza dei presenti.

13.2 (Compiti)

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- nomina al suo interno il Presidente dell'Associazione;
- amministra l'Associazione;
- attua le deliberazioni dell'assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS;
- disciplina l'ammissione degli Associati;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti Associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Presidente dell'Associazione è anche il Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo inoltre adotta gli eventuali provvedimenti disciplinari necessari su indicazione del Collegio dei Probiviri.

13.3 (Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo)

La carica di Consigliere decade per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamenti contrastanti con gli scopi dell'Associazione, violazioni degli obblighi statuari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità;
- d) perdita della qualità di Associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dal presente Statuto.

Nel caso in cui uno o più Consiglieri decadano dall'incarico per uno o più motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile che deciderà della loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. Al contrario, in caso di mancata conferma oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile. In caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione.

Nel caso di cessazione dell'incarico della maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 giorni dalla cessazione, al fine di



procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

14. Il Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, è il legale rappresentante dell'Associazione e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea; convoca l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo sia nei casi ordinari che straordinari.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea con la maggioranza dei presenti. Almeno 30 giorni prima della scadenza del proprio mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Presidente svolge l'ordinaria amministrazione, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni volta che questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

15. Altri organi sociali

15.1 (Collegio dei Probiviri)

Il Collegio dei Probiviri, qualora previsto dal Regolamento Interno, è l'organo competente e deliberante per tutte le controversie e per l'adozione dei provvedimenti disciplinari. Il suo giudizio è inappellabile con assicurazione alla parte contestata del diritto di difesa nel procedimento disciplinare. È tenuto a riferire al Consiglio Direttivo per l'emissione degli appositi atti deliberativi. Viene eletto dall'Assemblea degli Associati ed è organo dotato di propria autonomia. Nessun componente del Collegio dei Probiviri può essere membro del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 a 5 membri nominati dall'Assemblea che rimangono in carica per tre anni e per massimo due mandati. Il Collegio delibera a maggioranza dei suoi membri.

Si rimanda al Regolamento Interno per gli aspetti di gestione e le modalità operative del Collegio dei Probiviri.

15.2 (Organo di Controllo)

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della Legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alla normativa vigente.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

15.3 (Organo di Revisione Legale dei Conti)

È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Capo V.

(Patrimonio, Rendiconto economico e finanziario)

16. Patrimonio

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;

- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi derivanti da convenzioni con le Pubbliche Amministrazioni;
- proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art.6 del Codice del Terzo settore.

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad Associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

17. Bilancio e libri sociali

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo, e degli altri organi sociali;
- d) il registro dei volontari;

Capo VI. (Norme Finali)

18. Scioglimento

L'eventuale scioglimento dell'Associazione può essere deciso solo dall'Assemblea straordinaria secondo le modalità stabilite dell'art. 15 del presente Statuto. In tal caso, il patrimonio residuo sarà devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

19. Altro

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Il Presidente – FRANCESCA SINATRA

Il Segretario – MARCO PAOLO VERONA

Statuto approvato con verbale di Assemblea Straordinaria del 11 Novembre 2025